



## NEWSLETTER

**anno 9°- newsletter 12/2022**

**Aggiornata al 31/12/2022**

### PRIMO PIANO

- ◆ **REGOLAMENTO 5 DICEMBRE 2019:** in data 23 dicembre 2022, Banca d'Italia ha emanato il Provvedimento recante modifiche al regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF.
- ◆ **SIM:** in data 23 dicembre 2022, Banca d'Italia ha emanato il Regolamento in materia di vigilanza delle SIM. Il Regolamento è volto a completare il recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della IFD, a esercitare le discrezionalità nazionali riconosciute alla Banca d'Italia e individuare i procedimenti amministrativi ai sensi dell'IFR, della IFD, e dei regolamenti delegati della Commissione, nonché a realizzare un riordino della disciplina secondaria della Banca di Italia sulle SIM.
- ◆ **FONDI DI INVESTIMENTO:** in data 21 dicembre 2022, con delibera n. 22551, sono state approvate dalla Consob le ultime modifiche al Regolamento Emittenti che prevedono che il c.d. KID (*Key Information Document*) sia fornito a tutti gli investitori *retail* di fondi d'investimento.
- ◆ **BANCHE:** in data 21 dicembre 2022, Banca d'Italia ha emanato il 41° aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285/2013).
- ◆ **DE-RISKING AML:** l'EBA ha posto in pubblica consultazione le nuove Linee Guida sulla gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nell'accesso ai servizi finanziari, con particolare riferimento al *de-risking*.
- ◆ **CRYPTO-ASSETT:** con richiamo d'attenzione n. 6 del 20 dicembre 2022, la Consob si è espressa in materia di incarichi professionali relativi a società che operano nel settore dei crypto-asset
- ◆ **LEXITOR:** con Sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte Costituzionale si è espressa in materia di riduzione del costo totale del credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento alla luce della Sentenza Lexitor.

## SOMMARIO

PRIMO PIANO .....	1
<b>1. LEGISLAZIONE EUROPEA .....</b>	<b>3</b>
1.1. LA DIRETTIVA IN TEMA DI PARITÀ DI GENERE NEI CDA PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE .....	3
1.2. STRONG CUSTOMER AUTHENTICATION: MODIFICHE AGLI RTS .	4
1.3. FATTORI ESG: NUOVI ITS SUI MODELLI DI INFORMATIVA PRUDENZIALE..	4
<b>2. LEGISLAZIONE NAZIONALE.....</b>	<b>5</b>
2.1. REGOLAMENTO FORNITORI DI SERVIZI CROWDFUNDING: SCHEMA DI DECRETO.....	5
2.2. KIID E OICVM: SCHEMA DI DECRETO PER L'ATTUAZIONE .....	5
2.3. MIFID II: APPROVAZIONE DECRETO DI ATTUAZIONE .....	6
<b>3. DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI DI VIGILANZA. ....</b>	<b>7</b>
3.1. REGOLAMENTO MERCATI: CONSOB APPROVA LE MODIFICHE.....	7
3.2. CRYPTO-ASSET: RICHIAMO DI ATTENZIONE CONSOB .....	8
3.3. CARTOLARIZZAZIONI: NUOVE INDICAZIONI DA BANCA D'ITALIA .....	9
3.4. FONDI DI INVESTIMENTO: DAL 1° GENNAIO APPLICAZIONE DEL KID .....	10
3.5. ESENZIONE SIM REQUISITI LIQUIDITÀ: BANCA D'ITALIA SI CONFORMA ALLE LINEE GUIDA EBA .....	11
3.6. POLITICHE DI REMUNERAZIONE DI BANCHE E SIM: BANCA D'ITALIA SI CONFORMA ALLE LINEE GUIDA EBA .....	11
3.7. QUESTIONARIO AML: BANCA D'ITALIA EMANA APPOSITE FAQ.....	12
3.8. AGGIORNAMENTO CIRCOLARE 285/2013 .....	13
3.9. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 5 DICEMBRE 2019 .....	13
3.10. REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA DELLE SIM.....	14
<b>4. ORIENTAMENTI, LINEE GUIDA E Q&amp;A .....</b>	<b>15</b>
4.1. ESRS: BOZZE DEI PRIMI STANDARD DI SOSTENIBILITÀ DA PARTE DELL'EFRAG 15	15
4.2. MARKET ABUSE: AGGIORNAMENTO Q&A 16	16
4.3. ATTIVITÀ TRANSFRONTALIERA IMPRESE DI INVESTIMENTO: SUPERVISORY BRIEFING ESMA.....	17
4.4. TASSONOMIA UE E SOSTENIBILITÀ: LE FAQ SU APPLICAZIONE E DISCLOSURE	18
4.5. DE-RISKING AML: LINEE GUIDA EBA 19	19
4.6. UIF: AGGIORNAMENTO IN TEMA DI CRYPTO-ASSET .....	19
4.7. NPL: ITS EBA SU INFORMATIVA STANDARDIZZATA .....	20
4.8. LEXITOR: LA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE .....	20

## **1. LEGISLAZIONE EUROPEA**

### **1.1. La Direttiva in tema di parità di genere nei CdA pubblicata in Gazzetta Ufficiale**

*SOCIETÀ QUOTATE* Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 dicembre 2022 la Direttiva (UE) 2022/2381 riguardante il miglioramento della parità di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure.

Secondo la nuova direttiva, le società quotate dovranno inviare annualmente i dati relativi alla parità di genere nei loro C.d.A. alle autorità competenti e, nel caso in cui gli obiettivi non siano stati adeguatamente perseguiti, le società saranno tenuto a chiarire come intendono ottenerli. Tali informazioni dovranno essere presentate anche sui siti delle società così da facilitare l'accesso. Le PMI con un numero inferiore a 250 dipendenti non sono incluse nell'ambito applicativo della direttiva.

In aggiunta, sempre secondo quanto previsto dalla Direttiva, i Paesi UE sono tenuti a adottare delle misure sanzionatorie effettive, dissuasive e proporzionate, per quelle imprese che non rispetteranno le nuove modalità di nomina aperte e trasparenti. La Direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## **1.2. Strong Customer Authentication: modifiche agli RTS**

*IP E IMEL* Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 dicembre 2022 il Regolamento Delegato (UE) 2022/2360 della Commissione del 3 agosto 2022 di modifica degli RTS sulla strong customer authentication (autenticazione forte del cliente) ai sensi del regime della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2).

In particolare, il presente regolamento reca modifica alle norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione forte del cliente e standard aperti di comunicazione comuni e sicuri di cui al Regolamento delegato (UE) 2018/389.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 25 luglio 2023.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## **1.3. Fattori ESG: nuovi ITS sui modelli di informativa prudenziale**

*TUTTI GLI OPERATORI* Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 dicembre 2022, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 che modifica le norme tecniche di attuazione (ITS) stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (Fattori ESG).

In particolare, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 definisce i modelli standardizzati di informativa e le connesse istruzioni per le informazioni di cui ai titoli II e III del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). La prima data di riferimento per l'informativa annuale sui rischi legati ai fattori ESG è fissata al 31 dicembre 2022.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## **2. LEGISLAZIONE NAZIONALE.**

### **2.1. Regolamento fornitori di servizi crowdfunding: schema di decreto**

*FORNITORI DI  
SERVIZI DI  
CROWDFUNDING* Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare il Decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.

Il regolamento (UE) 2020/1503 introduce novità in materia di crowdfunding, con il fine di armonizzare le regole di comportamento a livello unionale e di aumentare sia le capacità di raccolta sul mercato dei capitali che quelle di investimento su base transfrontaliera.

Il decreto in oggetto apporta le necessarie modifiche al Testo Unico in materia di intermediazione Finanziaria di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), derivanti dalle modifiche apportate alla disciplina vigente dal citato intervento normativo europeo.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### **2.2. KIID e OICVM: schema di decreto per l'attuazione**

*GESTORI DI OICVM* Il Consiglio dei ministri (CdM) ha approvato in via preliminare il Decreto di attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave (KIID) da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### 2.3. **MiFID II: approvazione decreto di attuazione**

*INTERMEDIARI  
FINANZIARI,  
IMPRESE DI  
INVESTIMENTO* Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il Decreto di attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) per quanto riguarda gli obblighi informativi, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive (UE) 2013/36/UE (CRD IV) e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, finalizzata a sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

La direttiva (UE) 2021/338 fa parte del “Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali”, un insieme di misure approvato a livello europeo per facilitare la ricapitalizzazione delle imprese dell'UE sui mercati finanziari a seguito della crisi COVID-19, il cui obiettivo generale è quello di rimuovere gli oneri burocratici non necessari, introducendo misure calibrate ritenute efficaci al fine di mitigare le difficoltà economiche degli intermediari.

Nel dettaglio, la direttiva introduce le seguenti principali modifiche:

- prevede l'esenzione dai requisiti in materia di governance del prodotto, quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni che non hanno derivati incorporati diversi da una clausola *make-whole* o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate;
- semplifica notevolmente gli obblighi informativi;
- sospende fino al 28 febbraio 2023 l'obbligo della comunicazione periodica al pubblico in relazione alla qualità dei servizi di esecuzione (best execution) forniti da sedi di negoziazione europee e altri sedi di esecuzione;
- introduce misure volte a sostenere i derivati su merci.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### **3. DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI DI VIGILANZA.**

#### **3.1. Regolamento Mercati: Consob approva le modifiche**

*MERCATI* Approvate con delibera Consob n. 22540 del 7 dicembre 2022 le ultime  
*REGOLAMENTATI* modifiche al Regolamento dei mercati.

Le principali modifiche attengono ai seguenti profili:

- negoziazione nei mercati cash
- gli operatori market maker e liquidity provider per i mercati cash
- la partecipazione ai mercati da parte degli intermediari
- le informazioni agli emittenti (Broker Market Share)
- le informative agli operatori (dati di mercato).

Le modifiche, ove applicabili, sono estese ai Regolamenti dei sistemi multilaterali di negoziazione Euronext Growth Milan, BIT Global Equity MTF, Trading After Hour e ATFund. Contestualmente, la Consob ha approvato le modifiche alle istruzioni relative ai:

- requisiti di partecipazione degli operatori
- obblighi di quotazione per gli operatori specialisti, liquidity provider e market makers dei mercati Euronext Milan e Euronext MIV Milan
- obblighi di quotazione per i market makers del mercato ETFPlus.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### **3.2. Crypto-asset: richiamo di attenzione Consob**

*TUTTI GLI OPERATORI* Con richiamo d'attenzione n. 6 del 20 dicembre 2022, la Consob si è espressa in materia di incarichi professionali relativi a società che operano nel settore dei crypto-asset. In particolare, sottolinea la Consob, i fatti attuali legati al settore dei crypto-asset hanno evidenziato elevati rischi connessi a tali attività, tali da necessitare di una particolare attenzione da parte dei revisori, alla luce delle possibili responsabilità professionali e legali che legate all'accettazione e allo svolgimento di incarichi in tale area. Inoltre, in ragione dell'ampio rischio di riciclaggio connesso alle attività e ai servizi aventi ad oggetto crypto-asset, la Consob invita le società di revisione e i revisori legali a dare adeguata attenzione alla gestione dei rischi di riciclaggio.

Nel caso in cui i rischi di riciclaggio legati al cliente siano di portata elevata, i soggetti in oggetto sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica rafforzata prevedendo, sia all'atto dell'accettazione degli incarichi che nello svolgimento della prestazione professionale, l'esecuzione di analisi e controlli, anche contabili, più approfonditi, estesi e/o frequenti, al fine di rilevare eventuali elementi di anomalia o di sospetto da segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### **3.3. Cartolarizzazioni: nuove indicazioni da Banca d'Italia**

*BANCHE LESS SIGNIFICANT, SIM DIVERSE DA QUELLE DI CLASSE 1, INTERMEDIARI FINANZIARI 106 T.U.B. E GESTORI ITALIANI* Con la Comunicazione del 21 dicembre 2022, Banca d'Italia ha definito le modalità di implementazione del nuovo articolo 4-septies.2 del d.lgs. 58/1998 (TUF), introdotto dal d.lgs. 3 agosto 2022 n. 131, di adeguamento del Regolamento (UE)2017/2402 (Regolamento cartolarizzazioni).

La presente Comunicazione definisce le modalità con cui le banche meno significative, SIM diverse da quelle di classe 1, intermediari finanziari e gestori italiani effettuano le comunicazioni alla Banca d'Italia, quando agiscano quali cedenti, prestatori originari o promotori o società veicolo di operazioni di cartolarizzazione, in relazione al rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 6 (mantenimento del rischio), 7 (obblighi di trasparenza per cedenti, promotori e SSPE) e 8 (divieto di ricartolarizzazione) del Regolamento cartolarizzazioni.

L'odierna comunicazione ed i relativi obblighi di notifica si applicano alle cartolarizzazioni successive al 1° gennaio 2023.

Per consultare la comunicazione, cliccare [qui](#).

### **3.4. Fondi di investimento: dal 1° gennaio applicazione del KID**

*BANCHE ITALIANI E  
SUCCURSALI  
ITALIANE DI  
BANCHE ESTERE* In data 21 dicembre 2022, con delibera n. 22551 sono state approvate dalla Consob le ultime modifiche al Regolamento Emittenti che prevedono che il c.d. KID (*Key Information Document*) sia fornito a tutti gli investitori *retail* di fondi d'investimento.

Il KID, ovvero il documento sulle informazioni chiave, rappresenta un documento informativo funzionale a descrivere in maniera sintetica le caratteristiche del prodotto finanziario offerto,

Dal primo gennaio 2023, l'utilizzo del KID viene esteso a tutti i fondi d'investimento, ovvero OICVM e Fondi di investimento alternativi (FIA) aperti destinati ad investitori retail.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### **3.5. Esenzione SIM requisiti liquidità: Banca d'Italia si conforma alle linee Guida EBA**

*SIM DI CLASSE 3* *SUCCURSALI ITALIANE DI IMPRESE DI PAESI TERZI* Con la Nota n. 29 del 30 novembre 2022, la Banca d'Italia ha comunicato all'EBA la volontà di conformarsi alle Linee Guida sui criteri per esentare le imprese di investimento dai requisiti di liquidità conformemente all'articolo 43, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033 (CRD).

I criteri espressi nelle Linee guida consentono l'esenzione dai requisiti di liquidità per i seguenti destinatari:

- SIM che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'art. 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 (cd. SIM di classe 3);
- Succursali italiane di imprese di paesi terzi di cui all'art. 1, co.1, lett. g), TUF diverse dagli enti creditizi di cui all'art. 4, par. 1, co. 1, CRR, equiparate alle SIM di classe 3.

Le Linee guida sono applicabili dal 30 novembre u.s.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### **3.6. Politiche di remunerazione di Banche e SIM: Banca d'Italia si conforma alle linee Guida EBA**

*BANCHE E SIM* Con comunicazione del 1° dicembre 2022, Banca d'Italia ha comunicato all'EBA la volontà di conformarsi alle Linee guida nn. 2022/06, 2022/07 e 2022/08 in materia di raccolta ed elaborazione delle informazioni in materia di sistemi di remunerazione di banche e imprese di investimento.

In particolare, le tre linee guida riguardano:

- la raccolta presso banche e SIM delle informazioni relative agli *high earners* (EBA/GL/2022/08);
- informazioni relative alle prassi di remunerazione, in particolare dei *risk takers*, la differenza retributiva di genere in un campione di banche determinato e i rapporti tra la parte variabile e quella fissa

della remunerazione del personale più rilevante superiori al 100 per cento (EBA/GL/2022/06);

- informazioni relative alle prassi di remunerazione, in particolare risk takers, e la differenza retributiva di genere in un campione di SIM selezionato (EBA/GL/2022/07).

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### **3.7. Questionario AML: Banca d'Italia emana apposite FAQ**

TUTTI GLI  
OPERATORI

In data 7 dicembre 2022, Banca d'Italia ha pubblicato una serie di FAQ relative al questionario antiriciclaggio. In particolare, le nuove FAQ riguardano:

- le modalità di compilazione del questionario antiriciclaggio con le informazioni sui mandati fiduciari e le informazioni di gruppo;
- la possibilità che nella voce "clienti con sede all'estero" vengano ricomprese le società clienti con sede all'estero, ma con sedi operative secondarie nel territorio dello Stato;
- le modalità di indicazione delle ditte individuali;
- la rilevazione del numero dei rapporti cointestati;
- le modalità di rilevazione nel questionario antiriciclaggio dei costi e degli investimenti antiriciclaggio per i gruppi;
- le modalità di indicazione dei costi e degli investimenti;
- se nel numero di "FTE impiegati nei controlli AML/CTF di secondo livello" devono essere ricomprese anche le risorse impiegate da società cui è stata esternalizzata l'attività;
- le modalità di indicazione nel questionario antiriciclaggio nel caso in cui la funzione antiriciclaggio sia stata esternalizzata alla capogruppo
- ulteriori precisazioni di carattere generale.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### **3.8. Aggiornamento Circolare 285/2013**

*BANCHE*

In data 21 dicembre 2022, Banca d'Italia ha emanato il 41° aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285/2013).

Con il presente aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 sulle Disposizioni di vigilanza per le banche vengono modificati: il Capitolo I, della Parte Prima, Titolo II, relativamente alle Riserve di capitale, il Capitolo 13, della Parte Seconda, sull'informativa al pubblico.

In particolare, le novità introdotte con il 41° aggiornamento recepiscono:

- Gli Orientamenti EBA sulla precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa (EBA/GL/2022/12);
- gli Orientamenti EBA sugli obblighi di informativa sulle esposizioni deteriorate e su quelle oggetto di misure di concessione (EBA/GL/2022/13).

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### **3.9. Modifiche al Regolamento 5 dicembre 2019**

*SIM, GRUPPI DI  
SIM, SOCIETÀ  
APPARTENENTI A  
GRUPPI DI SIM,  
SGR, SICAV E  
SICAF.*

In data 23 dicembre 2022, Banca d'Italia ha emanato il Provvedimento recante modifiche al regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF. Il presente Provvedimento apporta alcune modifiche che sono principalmente volte a dare attuazione alle nuove regole applicabili alle SIM e gruppi di SIM, introdotte dalla direttiva (UE) 2019/2034 (c.d. IFD) e dagli Orientamenti in materia di politiche di remunerazione (EBA/GL/2021/13) e di governo societario (EBA/GL/2021/14), adottati dall'EBA in consultazione con l'ESMA.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### **3.10. Regolamento in materia di vigilanza delle SIM**

*SIM DI CLASSE 1- MINUS, SIM DI CLASSE 2, SIM DI CLASSE 3, SUCCURSALI IN ITALIA DI IMPRESE DI PAESI TERZI, IMPRESE DI INVESTIMENTO UE* In data 23 dicembre 2022, Banca d'Italia ha emanato il Regolamento in materia di vigilanza delle SIM. Il presente Regolamento è volto a completare il recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della IFD, a esercitare le discrezionalità nazionali riconosciute alla Banca d'Italia e individuare i procedimenti amministrativi ai sensi dell'IFR, della IFD, e dei regolamenti delegati della Commissione, nonché a realizzare un riordino della disciplina secondaria della Banca di Italia sulle SIM. Esso dà inoltre attuazione al mandato contenuto nel TUF in merito all'identificazione della disciplina prudenziale applicabile alle imprese di paesi terzi che intendono operare in Italia tramite stabilimento di succursale.

Il presente Regolamento si compone di quattro Parti:

- Parte introduttiva, contenente definizioni generali, fonti normative e ambito di applicazione, ivi inclusi i procedimenti amministrativi di attuazione dell'IFR funzionali alla corretta identificazione dell'ambito di applicazione;
- Parte I, relativa all'attuazione in Italia della IFD e di alcuni istituti connessi previsti dall'IFR, nonché di riordino della disciplina secondaria già esistente;
- Parte II, relativa all'applicazione in Italia dell'IFR;
- Parte III, contenente disposizioni transitorie e abrogazioni.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## **4. ORIENTAMENTI, LINEE GUIDA E Q&A**

### **4.1. ESRS: bozze dei primi standard di sostenibilità da parte dell'EFRAG**

*TUTTI GLI OPERATORI* L'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*) ha presentato alla Commissione europea il primo draft di n. 12 bozze sui principi europei di rendicontazione della sostenibilità (*European sustainability reporting standards – ESRS*), in qualità di organo consulenziale della Commissione europea.

Gli obblighi di rendicontazione della sostenibilità saranno introdotti gradualmente per diversi tipi di società. Le prime società dovranno applicare gli standard nell'esercizio finanziario 2024, per le relazioni non finanziarie pubblicate nel 2025.

Per consultare i documenti, cliccare [qui](#).

## 4.2. **Market Abuse: aggiornamento Q&A**

*TUTTI GLI OPERATORI* ESMA ha pubblicato l'ultimo aggiornamento alle proprie Q&A sul regime del Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato (MAR), con particolare riferimento ai soggetti tenuti alla segnalazione degli abusi di mercato. L'aggiornamento introduce delle integrazioni alla domanda relativa all'obbligo di rilevare e segnalare gli abusi di mercato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento MAR. Sul punto, evidenzia l'ESMA, la definizione di "persona che organizza o esegue professionalmente operazioni" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 28, del regolamento MAR è basata sull'attività, non fa riferimento incrociato alle definizioni di cui alla direttiva MiFID ed è indipendente da quest'ultima. In assenza di riferimenti nella definizione che limitino l'ambito di applicazione, l'ESMA ritiene che l'obbligo di individuare e identificare gli abusi di mercato o i tentativi di *market abuse* si applichi in modo ampio e che le "persone che organizzano o eseguono professionalmente operazioni" includano quindi le imprese di gestione degli investimenti le imprese che svolgono professionalmente attività di negoziazione per conto proprio e le imprese di investimento che forniscono accesso elettronico diretto.

Per consultare le Q&A, cliccare [qui](#).

### **4.3. Attività transfrontaliera imprese di investimento: Supervisory Briefing ESMA**

*IMPRESA DI INVESTIMENTO* ESMA ha pubblicato un Supervisory Briefing recante istruzioni di armonizzazione nell'Unione europea (UE) della vigilanza sulle attività transfrontaliere ai clienti al dettaglio delle imprese di investimento. Il documento in esame si concentra sui seguenti profili:

- Autorizzazione delle imprese con piani transfrontalieri;
- elaborazione delle notifiche di passaporto e il loro impatto sull'approccio di vigilanza sulle imprese;
- disposizioni in vigore per lo svolgimento delle attività di vigilanza continuativa;
- svolgimento della vigilanza continuativa;
- svolgimento di indagini e ispezioni.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

#### **4.4. Tassonomia UE e sostenibilità: le FAQ su applicazione e disclosure**

*TUTTI GLI OPERATORI* La Commissione europea ha pubblicato numero due documenti contenenti le FAQ in materia di interpretazione e attuazione di alcune disposizioni del Regolamento sulla tassonomia UE e sulle disposizioni in materia di *disclosure* sulle attività economiche e dei beni ammissibili e allineati alla tassonomia climatica dell'UE.

Il primo documento illustra alcuni chiarimenti sotto forma di FAQ sulle informazioni che devono essere fornite dalle imprese ai sensi del Regolamento Tassonomia e sull'allineamento delle loro attività ai sensi dell'articolo 8 del citato Regolamento e del relativo atto delegato.

Il secondo documento chiarisce la portata della normativa sulla *disclosure* di sostenibilità introdotta dal Regolamento SFDR che impone alle imprese finanziarie di utilizzare gli Indicatori chiave di prestazione (KPI) nel calcolo del Green Asset Ratio (GAR) e del Green Investment Ratio (GIR).

Per consultare i documenti, cliccare [qui](#) e [qui](#).

#### **4.5. De-risking AML: Linee Guida EBA**

*TUTTI GLI OPERATORI* In data 6 dicembre 2022, l'EBA ha posto in pubblica consultazione le nuove Linee Guida sulla gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nell'accesso ai servizi finanziari, con particolare riferimento al *de-risking*.

Con il termine "*de-risking*" ci si riferisce alle decisioni assunte dagli istituti finanziari di non fornire servizi ai clienti in determinate categorie di rischio. Il *de-risking* può essere uno strumento legittimo di gestione del rischio, ma può anche essere un segno di una gestione inefficace del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Attraverso le Linee guida in oggetto, l'EBA intende garantire che ai clienti, soprattutto a quelli più vulnerabili, non venga negato l'accesso ai servizi finanziari almeno di tipo "base" senza un valido motivo.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

#### **4.6. UIF: Aggiornamento in tema di Crypto-asset**

*TUTTI GLI OPERATORI* In data 12 dicembre 2022, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha fornito aggiornamenti sul fenomeno delle valute virtuali ai fini di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

In particolare, evidenzia la UIF, le segnalazioni di operazioni sospette legate alle valute virtuali risulta in crescita: dalle 566 SOS del 2019 si è passati a 3.453 nel 2021, fino a superare 5.000 nel 2022.

Il maggior numero di segnalazioni deriva dal comparto bancario e finanziario, che percepisce il rischio connesso con le valute virtuali, in particolare in ragione delle difficoltà nel tracciare i relativi flussi.

La collaborazione con gli operatori in valute virtuali (Virtual Asset Service Provider – VASP) è ancora accentrata sui principali operatori italiani.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

#### **4.7. NPL: ITS EBA su informativa standardizzata**

*TUTTI GLI OPERATORI* In data 16 dicembre 2022, l'Autorità Bancaria Europea ha pubblicato la bozza finale delle norme tecniche di attuazione (ITS) che specificano i requisiti per le informazioni che gli istituti di credito che vendono NPL devono fornire ai potenziali acquirenti.

L'obiettivo della bozza di ITS è quello di fornire uno standard comune di dati per le vendite o i trasferimenti di NPL in tutta l'UE, consentendo un confronto tra i vari Paesi e riducendo così le asimmetrie informative tra venditori e acquirenti di NPL, migliorando così il funzionamento dei mercati secondari degli NPL.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

#### **4.8. Lexitor: la pronuncia della Corte Costituzionale**

*BANCHE E INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI* Con Sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte Costituzionale si è espressa in materia di riduzione del costo totale de credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento alla luce della Sentenza Lexitor. In particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del DI n. 73/2021 (Decreto sostegni bis), nella parte in cui il diritto del consumatore veniva limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata.

Alla luce di quanto espresso dalla Consulta, i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi i antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/202.

Per consultare il documento, [qui](#).

\* \* \*

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.